



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 1/11

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università di Bari, l'Università di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università di Macerata, l'Università di Messina, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Perugia, l'Università di Roma "La Sapienza", l'Università di Roma Tre, l'Università di Padova, l'Università di Palermo, l'Università di Salerno, l'Università di Torino, l'Università di Trento, l'Università di Trieste, l'Università di Verona, l'Università di Venezia Cà Foscari, e l'Università di Udine per sostenere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale ed internazionale, ricerche e studi (interdisciplinari ed interreligiosi) sull'intreccio tra Genere, Religioni, Religiosità.

N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 30/2017	Prot. n. 9165	UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
------------------	-----------------	---------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Francesca ACCARRINO	X			
Chiara ASCANIO	X			
Marcos Nahuel MACERONI				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta pervenuta all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca e da altri Atenei italiani, di sottoscrivere una convenzione quadro che ha ad oggetto il sostegno e lo sviluppo, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale ed internazionale, le ricerche e gli studi (interdisciplinari ed interreligiosi) sull'intreccio tra Genere, Religioni, Religiosità, ed incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica italiana, favorendo lo scambio di informazioni sulle tematiche oggetto della presente convenzione;

CONSIDERATO l'interesse del Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP a promuovere collaborazioni ed accordi con altri atenei e istituzioni sul tema delle differenze/convergenze e disuguaglianze di genere e confessioni/pratiche religiose, tenuto conto dei processi di avvicinamento generazionale e di globalizzazione;



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 2/11

- CONSIDERATO che la convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e la presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti;
- CONSIDERATO che gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività previste dall'art. 3 della convenzione saranno regolati nei singoli contratti attuativi e secondo del tipo di attività;
- VISTO l'interesse e la disponibilità dei docenti Prof. Andrea Aguti, Prof. Luigino Ceccarini e Prof. Alberto Fabbri ad assumere la responsabilità delle attività che saranno promosse nell'ambito della convenzione quadro;
- VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP n. 38/2017 del 13 marzo 2017 di approvazione della proposta di stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università di Bari, l'Università di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università di Macerata, l'Università di Messina, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Perugia, l'Università di Roma "La Sapienza", l'Università di Roma Tre, l'Università di Padova, l'Università di Palermo, l'Università di Salerno, l'Università di Torino, l'Università di Trento, l'Università di Trieste, l'Università di Verona, l'Università di Venezia Cà Foscari, e l'Università di Udine;
- CONSIDERATO che con la suddetta delibera sono stati individuati quali responsabili delle attività i Proff. Andrea Aguti (DESP), Luigino Ceccarini (DESP) e Alberto Fabbri (DiGIUR) e proposto quale Componente del Comitato scientifico il Prof. Andrea Aguti (DESP);
- SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università di Bari, l'Università di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università di Macerata, l'Università di Messina, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Perugia, l'Università di Roma "La Sapienza", l'Università di Roma Tre, l'Università di Padova, l'Università di Palermo, l'Università di Salerno, l'Università di Torino, l'Università di Trento, l'Università di Trieste, l'Università di Verona, l'Università di Venezia Cà Foscari, e l'Università di Udine nel testo qui di seguito riportato:

"CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, vista la determina dirigenziale n. del (PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

E

UNIVERSITÀ DI BARI, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 3/11

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI MACERATA, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI MESSINA, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI PERUGIA con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI PADOVA, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI PALERMO, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI SALERNO, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E

UNIVERSITÀ DI TORINO, con sede legale in, Via n. , C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di,

E



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 4/11

UNIVERSITÀ DI TRENTO, con sede legale in, Via n. , C.F.
..... - P. IVA, rappresentato da, in qualità di
.....,

E

UNIVERSITÀ DI TRIESTE, con sede legale in, Via n. , C.F.
..... - P. IVA, rappresentato da....., in qualità di
.....,

E

UNIVERSITÀ DI URBINO, con sede legale in, Via n. , C.F.
..... - P. IVA, rappresentato da, in qualità di
.....,

E

UNIVERSITÀ DI VERONA, con sede legale in, Via n. , C.F.
..... - P. IVA, rappresentato da, in qualità di
.....,

E

UNIVERSITÀ DI VENEZIA CÀ FOSCARI, con sede legale in, Via n.
, C.F. - P. IVA, rappresentato da, in qualità di
.....,

E

UNIVERSITÀ DI UDINE, con sede legale in, Via n. , C.F.
..... - P. IVA, rappresentato da, in qualità
di,

definite collettivamente "Le Parti"

PREMESSO CHE

- Il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose e genere (identità femminili e maschili e relazioni tra di esse) riveste grande interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie e generazioni;

- Il legislatore nazionale ha riconosciuto la rilevanza della suddetta tematica e nell'art. 1 comma 213 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di Stabilità 2016), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiosi e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali;

- Le Parti sono Atenei impegnati in attività di ricerca e formazione sulla relazione tra differenze/convergenze e disuguaglianze di genere e confessioni/pratiche religiose, tenendo conto dei processi di avvicinamento generazionale e di globalizzazione;

- Le Parti intendono cooperare per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema dell'intreccio tra Genere e Religioni/Religiosità al fine di sostenere e sviluppare studi interdisciplinari ed interreligiosi, incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica e definire percorsi didattici specifici;

- Le Parti intendono pertanto intraprendere attività interdisciplinari al fine di gestire iniziative comuni riguardanti le suddette tematiche mediante le necessarie interazioni e sinergie tra i vari



gruppi di ricerca per promuovere le opportune concentrazioni di risorse possano consentire di ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

Le Parti ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività delle Parti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- Genere, religione e *gender equality*;
- Ruolo svolto dalle confessioni religiose nel regolare le vite di donne e uomini e i rapporti tra madri/padri e figli;
- Genere, religione e diritti: discriminazioni per motivi religiosi, libertà religiosa, laicità dello Stato, persecuzioni per motivi religiosi, tutela delle minoranze religiose, rapporti tra Stato e le confessioni religiose, ruolo del genere e delle religioni nei sistemi giuridici delle varie religioni (p. es. diritto canonico, diritto islamico), nei diritti degli Stati confessionali (p.es. ordinamenti giuridici statali retti dal diritto islamico), nel diritto pubblico, nel diritto dell'Unione europea e nel diritto internazionale;
- Dialogo interreligioso quale strumento per contrastare la violenza di genere intrecciata ai fondamentalismi;
- Genere, religione e *peacebuilding*;
- Genere, religione e dialogo interculturale tra etnie e generazioni;
- Genere e storia delle religioni;
- Genere, religione e inclusione lavorativa;
- Genere, religione e benessere (cibo, salute, ecc.);
- Turismo religioso.

Detta cooperazione avrà in particolare lo scopo di:

- 1) sostenere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale ed internazionale, ricerche e studi (interdisciplinari ed interreligiosi) sull'intreccio tra Genere, Religioni, Religiosità;
- 2) incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica italiana;
- 3) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori e ricercatrici (universitari e non) riguardo alle tematiche della cooperazione oggetto della presente convenzione;
- 4) incoraggiare l'introduzione e l'istituzionalizzazione di percorsi didattici universitari specifici sull'intreccio tra Genere, Religioni, Pratiche religiose;
- 5) contribuire all'elaborazione delle politiche pubbliche, locali, regionali e statali, nonché di nuove norme e di testi di Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose.

Le attività di studio e ricerca sopra elencate si potranno svolgere anche in collaborazione con altri Enti: Centri di ricerca, Osservatori, Laboratori, Associazioni, Fondazioni, ONG.

ART. 3 – AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, le Parti si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:



- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo.

Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti, e richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Supporto alla didattica:

Le Parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare nell'attività di formazione, nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 2, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti didattici.

Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le Parti.

ART. 4 – COMITATO SCIENTIFICO

Le Parti convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato Scientifico composto da un rappresentante di ciascuna Parte che avrà la funzione di:

- realizzare congiuntamente analisi di tematiche di comune interesse;
- sviluppare approfondimenti specifici (teorici e di ricerca) su singole tematiche;
- verificare l'attuazione della presente convenzione in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici;
- redigere una relazione annuale da trasmettere alle Parti convenzionate sullo stato di attuazione della convenzione con le eventuali proposte di modifica della stessa.

Al momento della stipula della presente convenzione i/le componenti del Comitato Scientifico e Referenti di ciascuna Parte sono:

Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: Prof.

Per l'Università di Bari: Prof.

Per l'Università di Bologna: Prof.

Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): Prof.

Per l'Università di Cassino e del Lazio meridionale: Prof.

Per l'Università di Macerata: Prof.

Per l'Università di Messina: Prof.

Per l'Università di Napoli Federico II: Prof.

Per l'Università di Perugia: Prof.

Per l'Università di Roma "La Sapienza": Prof.

Per l'Università di Roma Tre: Prof.

Per l'Università di Padova: Prof.

Per l'Università di Palermo: Prof.

Per l'Università di Salerno: Prof.

Per l'Università di Torino: Prof.

Per l'Università di Trento: Prof.



Per l'Università di Trieste: Prof.
Per l'Università di Urbino: Prof.
Per l'Università di Verona: Prof.
Per l'Università di Venezia Cà Foscari: Prof.
Per l'Università di Udine: Prof.

Nell'ambito del Comitato Scientifico sarà eletto a maggioranza un Coordinatore/Coordinatrice.
La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico sarà comunicata al/la Coordinatore/Coordinatrice che provvederà ad informare le Parti della presente Convenzione.
Il Comitato Scientifico si riunisce di norma una volta l'anno per valutare le attività svolte e formulare proposte. La convocazione deve essere inviata per iscritto dal Coordinatore/Coordinatrice, anche per le vie telematiche, con allegata la documentazione da esaminare e approvare, e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 7 – UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle Parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.

ART. 10 – AGGRAVI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti.
Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.



ART. 11 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

ART. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ART. 14 – ADESIONE DI ALTRI ENTI

Nuove domande di adesione da parte di altre Università saranno da inviare, con formale richiesta, al Coordinatore/trice e al Consiglio Scientifico, i cui componenti informeranno i rispettivi enti. Le nuove adesioni sono soggette ad approvazione da parte dei competenti organi di ciascuna Parte del presente accordo.

ARTICOLO 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

ARTICOLO 16 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
 - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;
 - se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.
- L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:



- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano,
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Il Rettore (Prof.ssa Maria Cristina Messa)

Milano,
Università di Bari
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Bologna
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 10/11

Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Cassino e del Lazio meridionale
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Macerata
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Messina
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Napoli Federico II
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Perugia
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Roma "La Sapienza"
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Roma Tre
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Padova
Il Rettore (Prof.)
Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,
Università di Palermo
Il Rettore (Prof.)



Delibera n. **30/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 11/11

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Salerno

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Torino

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Trento

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Trieste

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Urbino

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Verona

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Venezia Cà Foscari

Il Rettore (Prof.)

Convenzione quadro sul tema del Genere e della Religiosità

Milano,

Università di Udine

Il Rettore (Prof.)"

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.